

# Legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet)

del 18 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 24<sup>bis</sup> capoverso 2, 24<sup>quinquies</sup> capoverso 2, 24<sup>septies</sup>, 27<sup>sexies</sup>, 37<sup>ter</sup> e 85 numero 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 1998<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**           Compiti federali

Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:

- a. rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
- b. partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
- c. mette in guardia contro pericoli meteorologici;
- d. appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
- e. provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
- f. assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
- g. promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
- h. fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.

RU 2000 664

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 1957 1065; 1971 905; 1973 1049; 1976 715]. Vedi ora gli art. 64, 74, 76, 87, 118 e 173 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1998 3243

**Art. 2** Unità amministrative competenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all'articolo 1. Designa in particolare l'ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l'Organizzazione meteorologica mondiale.

<sup>2</sup> Nell'adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

**Art. 3** Offerta di base in materia di prestazioni

<sup>1</sup> Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:

- a. appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023<sup>3</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMcCA);
- b. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di:

- a. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMcCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
- b. dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> RS 172.019

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

<sup>5</sup> Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.<sup>7</sup>

#### **Art. 4** Prestazioni supplementari

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.

<sup>2</sup> L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base.

#### **Art. 5** Collaborazione e partecipazioni

<sup>1</sup> Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all'Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.

#### **Art. 5a<sup>8</sup>** Contributi per la partecipazione a programmi internazionali

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi e disciplina la procedura.

<sup>3</sup> In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l'entità delle prestazioni.

<sup>6</sup> Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

<sup>7</sup> Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. 1 della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881, 4882; FF 2005 4837).

**Art. 6** Esecuzione di compiti da parte di terzi

Il Consiglio federale può, mediante contratto, trasferire interamente o in parte a terzi determinati compiti previsti nella presente legge.

**Art. 7** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

**Art. 8** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. la legge federale del 27 giugno 1901<sup>9</sup> concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
- b. il decreto federale del 9 dicembre 1921<sup>10</sup> concernente l'ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.

**Art. 9** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 2000<sup>11</sup>

<sup>9</sup> [CS 4 276; RU 1957 283 art. 3]

<sup>10</sup> [CS 4 278]

<sup>11</sup> DCF del 23 feb. 2000.